TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G.

TRA

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

CONVENUTA-OPPOSTA

Successivamente oggi 20 dicembre 2016 ad ore 11,30 avanti alla dott.ssa Irene Cecchetto sono comparsi l'avv. Andrea Lana in sostituzione dell'avv. Miotto per l'attrice-opponente e l'avv. Sara Scapin in sostituzione dell'avv. Venzo per la convenuta-opposta.

Il procuratore dell'attrice-opponente così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di conclusioni depositato il 13 dicembre 2016, e si riporta alla propria nota conclusionale autorizzata, facendo presente che la dicitura "atto registrato" riportata nel documento 16 allegato al foglio di conclusioni depositato il 13.12.2016 dimostra che l'imposta di registro è stata pagata dall'attrice. L'avv. Scapin conferma che l'imposta di registro è stata pagata dall'attrice.

Il procuratore della convenuta-opposta precisa le proprie conclusioni: come da foglio depositato il 17 ottobre 2016 e si riporta alla propria nota conclusionale autorizzata.

Il Giudice si ritira per deliberare.

Ad ore 16,09 il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G.** promossa da:

p.iva/c.f.

rappresentata e difesa dall'avv. con domicilio eletto presso l'avv. studio sito in

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

c.f./p.iva

rappresentata e difesa dall'avv. del foro di Treviso con domicilio eletto presso l'avv. sito in Padova, via

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DELLA DECISIONE

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24 luglio 2013, la società , d'ora in poi per brevità , chiedeva che fosse ingiunto alla società , d'ora in poi per brevità , di pagare l'importo di euro 18.000,00 quale indennità spettante all'ingiungente in virtù della polizza assicurativa n. 7851500946774, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Assumeva la convenuta nel ricorso che detta polizza era stata stipulata per tutelarsi contro un'eventuale sospensione della patente di guida del signor (patente cat. C, n.) dipendente di e che, in forza della medesima, la si era obbligata a corrispondere all'attrice, in caso di sospensione o ritiro della patente di guida del sig. , una diaria giornaliera di euro 100,00.

Il giorno 2.11.2012, alle ore 11,35, in località (, il signor , alla guida dell'autovettura targata mentre stava lavorando, era stato fermato dalla P.S. di Padova per la violazione dell'art. 142, comma 9 bis, C.d.S. perché viaggiava ad una velocità di 175 km/h, superando di oltre 60 km/h il limite consentito, già detratta la tolleranza del 5%.

Da tale violazione conseguiva ex lege la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida che veniva immediatamente ritirata dalla P.S..

Il sinistro era stato immediatamente denunciato alla compagnia assicuratrice.

Successivamente era stata notificata al ordinanza prefettizia datata 12.11.2012 con cui era stata disposta la sospensione della patente per il periodo di mesi sei.

La patente era stata restituita il 3.5.2013.

Il Tribunale di Padova, in data 30 luglio 2013, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 18.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e oltre alle spese del monitorio.

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

L'ingiunta ha proposto opposizione, contestando il diritto dell'ingiungente al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 1910 secondo comma c.p.c. in quanto aveva assicurato il medesimo rischio con ., e : ed aveva omesso dolosamente di darne avviso all'attrice, obbligo a cui era tenuta sia in forza del contratto assicurativo (art. 10 delle c.g.a.) sia in forza dell'art. 1910 primo comma c.c..

L'Assicurazione contestava il diritto di credito di anche perché il sinistro si sarebbe verificato per il fatto doloso del il quale avrebbe intenzionalmente superato di 85 km il limite di velocità di km 90/h esistente lungo la tangenziale in cui si era verificata l'infrazione. In siffatta ipotesi, la garanzia non operava ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera d) delle c.g.a..

Infine, eccepiva la nullità del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1909 primo comma c.c..

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.

****

E' incontroverso che in data 10.09.2012 ha stipulato con la convenuta la polizza "ritiro patente" n. contro il rischio della sospensione della patente di guida del dipendente .

L'art. 10 delle c.g.a. di detto contratto prevede che "*se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato, ai sensi dell'art. 1910 c.c., deve dare comunicazione scritta a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati*".

Tale clausola contrattuale riproduce sostanzialmente l'art. 1910 primo co. c.c. che stabilisce che "*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più*

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore".

Ciò detto, si rileva che è documentalmente provato che nell'arco di 10 giorni, ha stipulato 3 contratti di assicurazione per la copertura del medesimo rischio.

Il 3.9.2012 con , il 10.09.2012 con l'odierna attrice e il 13.09.2012 con .

Ciò nonostante, non ha fatto menzione con del precedente contratto, concluso solo 7 giorni prima, con .

Né risulta che abbia comunicato a l'esistenza delle altre polizze neppure dopo il sinistro.

Anzi risulta che nella scheda di polizza sottoscritta con il 13.09.2012, ha dichiarato: "*non sono in corso altre polizze per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto*", circostanza non veritiera in quanto solo 3 giorni prima la convenuta aveva stipulato altra polizza con e solo 10 giorni prima la convenuta aveva stipulato altra polizza con .

Risulta, inoltre, che ha conferito incarico all'avv. di richiedere a , ad e ad il pagamento dell'indennità.

Le missive inviate dall'avv. all'odierna attrice, a e ad riportano la medesima data (10.02.2013) e hanno identico contenuto.

Ciò nonostante non menzionano i contratti assicurativi stipulati con gli altri assicuratori.

Infine, anche nel presente giudizio ha contestato l'esistenza di altre polizze (v. pag. 2 della comparsa in cui il procuratore di ha dichiarato "*Per quanto concerne il caso che ci occupa, non solo il dolo è del tutto inesistente, ma, allo stato degli atti, non risulta nemmeno allegata alcuna prova che dimostri l'esistenza di altre polizze*").

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

Proprio in virtù di detta contestazione, il precedente Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 14.04.2014).

Da tutti gli elementi sopra indicati si desume la consapevolezza di della sussistenza dell'obbligo di comunicare l'esistenza dei contratti stipulati con le altre assicurazioni nonché la cosciente volontà di non osservarlo.

Si ritiene, pertanto, che abbia omesso dolosamente di dare la comunicazione dell'esistenza degli altri contratti assicurativi alle altre assicurazioni ed abbia, pertanto, perso il diritto all'indennità ex art. 1910 secondo comma c.c..

Il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato.

Va, inoltre, accolta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della somma pagata dall'attrice a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014 nr. 55, trattandosi di processo concluso dopo il 3 aprile 2014 (cfr. Cass. SSUU 17406/2012 del 25/09/2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 30 luglio 2013;
2) condanna la convenuta-opposta a restituire all'attrice-opponente la somma di euro 19.506,59 corrisposta in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché quella di euro 567,40 inerente l'imposta di registro, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3) condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attrice-opponente le spese di lite che liquida nella somma di euro 5.000,00 di cui euro 4.835,00 per

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3

compenso ed il resto per spese, oltre iva, se dovuta, c.a. e rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso.

Il Giudice

dott.ssa Irene Cecchetto

Firmato Da: CECCHETTO IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 70d732b18ba2480b725f374656c5fbf3